

Convengono in oltre li sù detti Contraenti, che per maggior sicure-
za del compratore sù detto in caso & debba stare, per di lui sicurez-
za, una Casa spettante a detti Venditori, e da medesimi abbitata,
posta dentro il Castello di Masignano in contrada Scarfino, con-
finante & per la rata sù detta delli scudi 7 & non altrimenti & perche così
per patto & - - - -

Promettendo in oltre detti venditori la presente Vendi-
ta, averla sempre grata, valida, e ferma, ed a questa mai, et
in alcun tempo opporsi, sotto qualsisia pretesto, quisito,
Colore & altrimenti a tutti, e singoli danni, de quali & -

Et acciò che mai possa dubitarsi di nullità del pre-
sente Instrumento, per mancanza d'insinuazione, per ciò li sù
detti Venditori, con l'antedette solennità, anno fatto, e cos-
tituito loro Procuratore irrevocabile Pietrangelo Luciani Com-
pratore, e suoi & a poter insinuare il presente Instrumento
dentro il termine di Giorni quindici, avanti questo medesimo Sig.
Giudice, secondo la Bolla di Clemente XII di Santa Memoria con
le facultà & e generalmente & promettendo & rilevando &
non solo & mà & - - - -

Per le quali cose tutte da osservarsi, nel pre-
sente Istrumento li sù detti venditori, anno obbligato loro
stessi beni, Eredi nella più ampla forma della Rev. Cam.

Apostolica con le solite Clausole & acconsentendo & renunzian-
do & unica & non solo & mà & e così toccate le scrittu-
re